

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 2

Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale **per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.**

(modifica)

per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

con

per il perseguimento di finalita' culturali, ricreative civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, potendo svolgere, delle finalità citate, quella o quelle desiderate da inserire nei relativi atti costitutivi e/o statuti.